# D.LGS 33/2013 modificato ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

Modificato al: 21-05-2016 (Consiglio dei Ministri n. 117 del 16/05/2016)

Capo I

Principi generali

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, della Costituzione;

(nel testo di modifica mancano) Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

```
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati
personali";
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in
materia di processo civile»;
 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro
                                                    pubblico
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni
per
la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante:
"Riordino
della disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità,
trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio
2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
```

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione ......;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il sequente decreto legislativo:

Art. 1

## Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti ' dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e ' favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di

segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di

protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'

nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle

liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili,

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al

servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di

attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano

l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate

dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione

statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera r), della Costituzione.

Art. 2

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita'

delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi

pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico

- e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
- l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
- 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la

pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche

di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati

concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche

amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere

ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed

identificazione.

Art. 2-bis

# Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese ' le autorità portuali, nonché le autorità ' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

- 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
- di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
- a) agli enti pubblici economici e agli ordini
  professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto
- 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato
- comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ' la cui attività sia finanziata in modo maggioritario ' per almeno due esercizi finanziari consecutivi
- nell'ultimo triennio ' da pubbliche amministrazioni 'e' in cui la totalità dei titolari ' o dei componenti ' dell'organo d'amministrazione
- o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui
- al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai
- documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal
- diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione
- pubblica ' come definite ' dal decreto legislativo emanato in attuazione
- dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni,
- alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità
- giuridica ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ', che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione
- di servizi pubblici.

## Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico ' ivi compresi quelli oggetto ' di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. 1-bis L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, ' e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, ' può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5. 1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare

gli obblighi di

pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.

L'art. 4 vigente viene difatto abrogato perchè i suoi contenuti sono stati trasferiti al nuovo art. 7-bis e in maggior dettaglio per ciò che concerne le finalità statistiche al nuovo art. 5-ter.

#### Art. 4

## Limiti alla trasparenza.

-1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. <del>196,</del> comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei <del>dati</del> personali. - 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione <del>de l</del>

```
<del>indirizzo</del>
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione,
nonche! a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata
alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una
finalita'
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina
in
materia di protezione dei dati personali.
- 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la
<del>pubblicazione</del>
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti
che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento,
fermi
restando i limiti e le condizioni espressamente previsti
<del>da</del>
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei
<del>dati</del>
personali eventualmente presenti.
- 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano
<del>la</del>
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
- 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni
di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la
<del>relativa</del>
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione
di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi
<del>previsti</del>
```

presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di

```
е
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le
notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n.
<del>196</del>
del 2003.
- 6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso
<del>delle</del>
informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di
<del>cui</del>
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela
<del>del</del>
segreto statistico e di quelli che siano espressamente
<del>qualificati</del>
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in
materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati
<del>idonei a</del>
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
 7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti
amministrativi
non soggetti agli obblighi di pubblicita' previsti dal
presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del
mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del
<del>bilancio</del>
dello Stato.
```

dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita'

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto

servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti

memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

#### ' CAPO I-BIS-DATI PUBBLICI APERTI '

#### Art. 4-bis

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

- 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
- al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
- delle risorse pubbliche, gestisce un sito internet denominato
  "Soldi pubblici"
- che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette
- la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
- 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente
- identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne
- permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale
- di riferimento e ai beneficiari.
- 3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
- 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

'CAPO I-BIS-DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI'

Art. 5

#### Accesso civico

```
-1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in
alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
<del>nei</del>
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad
alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
non
deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al
<del>responsabile</del>
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
<del>pubblicazione</del>
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
     L'amministrazione, entro trenta giorni, procede
<del>alla</del>
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente,
<del>ovvero</del>
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando
<del>11</del>
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento,
l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati
nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica
al
```

richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente <del>puo'</del> ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, cosi' come modificato dal presente decreto. - 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte <del>del</del> Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 5

(Accesso civico a dati e documenti)

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis '.

- 3. L'esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
- alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica
- i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal <u>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u>, e successive modificazioni ', ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione

trasparente" del sito istituzionale;

- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. '
- 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è 'gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. "
- 5. 'Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria', l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti

controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. ' A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. ' Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. 'Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,' l'amministrazione provvede 'a trasmettere' tempestivamente, al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza 'riguardi' dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito 'i dati', 'le informazioni' o 'i documenti richiesti' e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando'gli' il relativo

collegamento ipertestuale.

' In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento

e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.' Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma '6', il richiedente può presentare 'richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre' ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del 'dell'articolo 116 del' Codice del processo amministrativo 'cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.'.

'8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore

civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì

notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni

dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il

differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se

questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso'

si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del

processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,

dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela

degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di

dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la

pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per

un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

' 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare

richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.'

- 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
- obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione
- e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
- 11.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello
- di tutela degli interessati previsto dal Capo V della <u>legge 7</u> agosto 1990, n. 241.

## Art. 5-bis

# ('Esclusioni e limiti all'accesso civico')

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 'concreto'

alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica 'e l'ordine pubblico';
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
- 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e

negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi

i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di

cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,

deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la

protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L'accesso civico non può essere

negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

'6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.'

Art. 5-ter

(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)

1.Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre

```
1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per
fini scientifici ai dati
elementari, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unità
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui
i medesimi soggetti siano
titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
università, enti di ricerca e istituzioni
pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti
nell'elenco redatto dall'autorità
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in
possesso dei requisiti stabiliti ai
sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata
dal medesimo soggetto del
Sistan che concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l'ente richiedente, un
impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei
dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonché le
misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri
di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan
che concede l'accesso. Il
progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il
quale tale scopo non può
essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i
dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte
singolarmente dai ricercatori
che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare
trattamenti diversi da quelli previsti
nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i
termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 162,
```

# comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle

conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto

forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere

l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità

ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a

cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno

di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili

anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a

condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del

laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità

statistiche , nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati

personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti

istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi

protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano

richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e

coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi

dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida
per l'attuazione della

disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

- a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
- b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesie ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
- c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
- d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
- e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori
- 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
- 5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

## Qualita' delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle

informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone

l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la

tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',

l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai

documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione

della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto

dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni

diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o

ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche

a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati

in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo

24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne

l'integrita'.

## Art. 7-bis

## (Riutilizzo dei dati pubblicati)

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali,

nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la

rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel

rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a

titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché

a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della

trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della

disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito

istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi

del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto

dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche

finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una

funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di

appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie

concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino

l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il

rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna

delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti 'all'accesso e' alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24,

commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla

normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano

espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia

statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

- 7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla
- disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,

estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 8

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati

tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono

pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del

presente decreto.

trattamento

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di

dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e

15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili

ai sensi dell'articolo 5.

3-bis L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione

del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, "anche su proposta del Garante per la protezione dei dati

personali," i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni

pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata

un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui

interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti

pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali

duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un

collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti

i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.

Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare

ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione

trasparente».

-2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di

pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti,
le

informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,

con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte

sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate

nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti

possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche

prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

## Art. 9-bis

## (Pubblicazione delle banche dati)

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati,

contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al

presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili

con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di

cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di

pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la

comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o 'dei documenti'
da loro detenuti

all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul

proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento

ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o

documenti, 'ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare

sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati'.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di

comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso

civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al

comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui

all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

```
-1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
<del>nel</del>
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da
<del>aggiornare</del>
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
- a) un adequato livello di trasparenza, anche sulla base delle
<del>linee</del>
quida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di
cui
all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i
responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei
```

```
dati ai sensi del presente decreto.
 -2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di
al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative
<del>volti</del>
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti
<del>dalla</del>
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi
<del>informativi</del>
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma
triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano
di
prevenzione della corruzione.
- 3. Cli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati
in
collegamento con la programmazione strategica
<del>operativa</del>
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
<del>della</del>
performance e negli analoghi strumenti di programmazione
<del>previsti</del>
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza
costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali.
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi
```

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza

in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del

conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le

amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi

e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi

dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla

performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori

o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore

qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e

l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione,

risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle

iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di

all'articolo 9:

-a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il

## relativo stato di attuazione

- a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi

indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo n. 150 del 2009;

-d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15,

comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,

## redatti in conformita' al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai

fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi

pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo

11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi'

modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150.

I richiami effettuati all'articolo 11 del vigente D.lgs. n. 33 del 2013,

ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del D.lqs. n. 33 modificato

così come indicato dal comma '4' dell'art. 43 del D.lgs. di modifica (sembrano non esserci

riferimenti all'art.11 nel vigente D.lgs. n. 33 oltre il comma 5 dell'art. 48 e ovviamente allo stesso art. 11)

#### Art. 11

## (( (Ambito soggettivo di applicazione).))

((1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni'

si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative
indipendenti

di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,

regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati,

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico,

ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata

dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto

privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri

di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita'

di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni

pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di <del>pubbliche</del> amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una <del>partecipazione</del> azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti <del>degli</del> <del>organi.</del> - 3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico *interesse* disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge novembre 2012, n. 190)).

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo

e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre

1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche

amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i

riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale

pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano

l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'

pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni

emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione,

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero

quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,

ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione

della corruzione individuate ai sensi dell'articolo <u>1,comma 2-bis</u> della

<u>legge n. 190 del 2012</u>, i documenti di programmazione strategicogestionale

e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

' ((1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni

competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con

l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi

amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al

Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione

riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito

# istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta

## l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) '

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,

che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle

attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati qli

estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle

pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le

informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,

corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono

pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze <del>e le risorse</del>

disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena

accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe

rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi

richiesta inerente i compiti istituzionali.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico titolari di incarichi politici ', di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari ' di incarichi dirigenziali 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, <del>di</del> elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale locale, <del>le pubbliche amministrazioni</del> pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i sequenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e аi parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene

in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi ' o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi ' dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono ' riportati ' gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato

analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi

che

determina

```
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi
incarichi.
' 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si
applicano anche ai titolari di
posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi
dell'articolo 17, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui
all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in
cui sono svolte funzioni
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è
pubblicato il solo curriculum
vitae."; '
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma
1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre
anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei
<del>parenti</del>
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla
cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione
ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni
di
archivio.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1
entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico
```

e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o

dell'incarico

dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale

e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico

o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono

accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando

gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi <u>'amministrativi di vertice'</u>

e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti nonche! di

collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita'
professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto <del>di</del> <del>lavoro,</del>)

di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del

risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di

incarichi <del>dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica</del>

amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni

a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei

relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le

amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi

siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando

l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento

della funzione pubblica consente la consultazione, anche per

nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,

il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del

dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma

corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario

ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

- 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
- 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni

successivi alla cessazione dell'incarico.

- -5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
- l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
- e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui

all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 15-bis

Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico,

nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società

emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate,

pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione,

di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni

successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la

ragione dell'incarico e la durata;

- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
- collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
- 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi

per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso

di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il

soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-ter

Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti

nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

- 1. L'albo di cui all'articolo 1 del <u>decreto legislativo 4 febbraio</u> 2010, n. 14
- è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata
- del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,

per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha

conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il

compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura

della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di

cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati

che devono essere contenuti nell'albo.

2.L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata, di cui all' <u>articolo 110</u> del decreto legislativo 6

<u>settembre 2011, n. 159</u>, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici

- e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo
- n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
- 3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del  $\underline{\text{regio}}$  decreto 16 marzo 1942, n.
- <u>267</u>, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso

finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del

concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare

dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi

degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 16

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche

amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale

sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale

effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione

della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali,

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo

complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione

con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati

relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale.

' 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati'.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo

#### indeterminato

# 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al

personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, <del>con</del> <del>la</del>

indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione

di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,

ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta

collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  $\frac{La}{pubblicazione}$ 

comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli

organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti

ai dipendenti pubblici

# 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con

l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni

incarico.

#### Bandi di concorso

- 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale,
  le
  pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per
  il
  reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale
  presso
  l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della
  Commissione
- e delle tracce delle prove scritte.
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso , nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi al personale.

```
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
<del>relativi</del>
all'entita' del premio mediamente conseguibile dal
personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla
distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare
conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei
<del>premi</del>
e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado
di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
<del>dirigenti</del>
sia per i dipendenti.
2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri
```

performance
per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi
alla

definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della

sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello

di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,

nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati

relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati

sulla contrattazione collettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni

autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse

annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione

illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla

sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita'

ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici

vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,

nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente:
- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,

vigilati '<del>e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero</del>'

'o finanziati dall'amministrazione medesima

nonché di quelli per i

quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli

```
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite
e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione
delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
 b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote
di
                anche minoritaria indicandone
partecipazione
                                                    l'entita',
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico
affidate;
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,
in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle
presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
qli
enti
         diritto privato sottoposti a controllo da
      di
di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste
riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di
nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
  'd-bis) i provvedimenti in materia di
costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,
alienazione di
```

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.' 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, dei rappresentanti dell'amministrazione negli al numero organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti 'dei soggetti' di cui al comma 1, '<del>nei quali sono</del> pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo ai soggetti titolari di incarico', in applicazione degli articoli <del>14 e</del> <del>15</del>. 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni

sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni

svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle

categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo

promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai

1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate

nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle

medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano

applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea e loro controllate.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei

mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione

```
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi
di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione
prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a
lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo '18 aprile
2016, n. 50'
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
-c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
decreto
legislativo n. 150 del 2009;
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati
\circ
con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11
e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui
al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti
nel
fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene
nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede
```

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'

formazione del documento che contiene l'atto.

di

**amministrativa** 

Art. 24

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi

e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa,

in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e

li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati

del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi

procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della

legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25

# Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente

comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:

www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate

le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita',

indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita'

svolgimento;

<u>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle</u>

attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per

ottemperare alle disposizioni normative.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone

fisiche ed enti pubblici e privati.

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
- sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
- 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
- devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
- sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
- economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
- delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
- imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
- persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
- della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
- 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano

concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille

euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; <del>la</del>

eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli

organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,

patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione

del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata

pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e'

altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o

attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del

risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai

sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle

persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente

articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni

relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio

economico-sociale degli interessati.

## Obblighi di pubblicazione dell'elenco

## dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende

necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali
- il nome di altro soggetto beneficiario;
  - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo

procedimento amministrativo;

e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto

incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito

della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di

facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo

7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola

amministrazione.

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e

## provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10,

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali

e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a

ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento

dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli

atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione

del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso

dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo,

del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'

dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta

giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di

previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche,

fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita')). ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e

accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i

relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci

preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi

dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita

#### la Conferenza unificata)).

rendono

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con

integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo

decreto legislativo n. 91 del 2011.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili

e la gestione del patrimonio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti 'e di quelli detenuti', nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli

sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti

cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo

interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e

i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti

l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli

## uffici.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di

valutazione o nuclei di valutazione, procedendo 'all'indicazione in forma anonima' dei dati personali

eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione

amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al

conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della

Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei

loro uffici

## Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32

- 1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
- 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi,
  - ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
- a) i costi contabilizzati, <del>evidenziando quelli</del> <del>effettivamente</del>

sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e

il relativo andamento nel tempo;

<u>b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con</u> riferimento

all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell'amministrazione

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,

un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli

acquisti di beni, servizi 'prestazioni professionali ' e forniture, denominato 'indicatore annuale

di tempestivita' dei pagamenti' ' nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese

creditrici '. A decorrere dall'anno 2015, con

cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un

indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato
'indicatore

trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ' nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese

creditrici '. Gli indicatori di cui al

presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il

ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita'

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare sentita la Conferenza unificata)).

<del>obbligo</del>

Art. 34

### Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' 

provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati

dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di

poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano
in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti

sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli
atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque

informativo o adempimento che comporti la raccolta,
l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni

e

documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui

istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'

definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della

legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e

ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione

d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle

tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna

tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
- i riferimenti normativi utili;
  - b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) <del>il nome del responsabile</del> l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta

elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio

competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del

nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti

da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi

fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a

corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti

atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali

rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con

indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle

di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riquardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del

procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione

puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero

il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso

dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del

procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la

sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile

in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente

necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia,
il

potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta

elettronica istituzionale;

-n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte

sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali,

#### facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di

moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa

pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati
anche

in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non

puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o

formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve

invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

- 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai

sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

<u>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita'</u>

accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82;

<u>-c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio</u>

dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni

sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36

per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle

richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture

```
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e,
in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della
<del>legge 6</del>
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica,
secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e,
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223,
<del>le</del>
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e
l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
- 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a
pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto
<del>legislativo</del>
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
```

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
- a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ' b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. '
- 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

e valutazione delle opere pubbliche

## 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis

le pubbliche amministrazioni pubblicano <del>tempestivamente</del> sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche

pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,

le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni

annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della

valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino

dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex

post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni

relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le

procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro

nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando qli

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto

```
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative
ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono
<del>pubblicate</del>
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
<del>vigilanza</del>
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito
<del>web</del>
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di
cui 'all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 ', le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di
programmazione delle opere
pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le
informazioni
sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal
Ministero dell'economia e
delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione,
che ne curano altresì la
raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al
fine di consentirne una
agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di
programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati
dall'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
```

## Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo

#### del territorio

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,

piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro

varianti;

<del>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono</del>

pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima
che

siano portati all'approvazione; le delibere di adozione

# approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di

presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione

urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo

strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'

delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente

che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri

della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico

interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune

interessato, continuamente aggiornata.

- 3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
- condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
- 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente  $% \left( \frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left$

legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le

disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3sexies

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo

2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti

istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente

decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che

detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le

relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di

tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di

un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso

alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'

in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono

fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati,

qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a

quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo

il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo

articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale

garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

## Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,

dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie

territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi

pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei

servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica

e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito

#### temporale di riferimento e ai beneficiari

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le

informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di

dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i

bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative

procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, <del>fatta eccezione</del> <del>per i</del>

responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di

pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai

sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le

prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture

sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi

con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'

previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari

all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che

erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad

indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste

di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi

di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna

tipologia di prestazione erogata.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti

contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere

straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi

comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite

in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti

legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,

nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o

giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei

poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo

sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai

procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

- ((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge
- 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di
- responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo
- 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
- la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.)) Capo  ${\tt VI}$

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

## Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il

nominativo e' indicato nel <del>Programma triennale per la trasparenza</del>

l'integrita' Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo

politico, all'Organismo indipendente di valutazione
(OIV),

all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento

degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma

triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale

sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli

obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione

della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione

dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente

#### decreto.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile

della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi

di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di

disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento

disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al

vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini

dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra

gli obiettivi previsti nel  $\frac{Programma}{e}$  triennale per la trasparenza e

l'integrita' di cui all'articolo 10 Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati

relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della

misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia

individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici

responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT Autorità nazionale anticorruzione).

1. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale

anticorruzione L'Autorità nazionale anticorruzione controlla
l'esatto

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,

atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di

atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le

regole sulla trasparenza di procedere, entro un termine non superiore a

trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale

anticorruzione, autorità nazionale anticorruzione controlla
l'operato

dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT autorità nazionale anticorruzione puo'

inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione
(OIV)

ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli

obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione puo' inoltre avvalersi

delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per

il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione

previsti dalla normativa vigente.

4.In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di

inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione

previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione

del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1

costituisce illecito disciplinare.L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito

all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare

a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto

alla trasmissione delle informazioni.

La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e,

se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.

La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, L'Autorità nazionale anticorruzione inoltre, controllae rende noti i casi di mancata

attuazione degli obblighi dipubblicazione di cui all'articolo

14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti

interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.

Art. 46

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi

previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione

della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita'

per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio

collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi

di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa

a lui non imputabile.

Art. 47

# Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in

carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'

tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o

organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione

ai sensi dell'articolo '14 comma 1-ter', relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti

del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo

4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui

all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

-3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate

dall'autorita'

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24

#### novembre 1981, n. 689.

3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale

anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio

regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla <u>legge 24</u> <u>novembre 1981, n. 689</u>, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza

## 1. Il Dipartimento della funzione pubblica

### L'Autorità nazionale anticorruzione

definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione,

la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni

e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della

sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente

decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione,

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni

e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si

provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono

adottati <del>con decreti del Presidente del Consiglio dei</del> <del>Ministri</del>,

#### dall'Autorità nazionale anticorruzione

sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la

Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT autorità nazionale anticorruzione e l'ISTAT.

- 4. <del>I decreti</del> Gli standard, i modelli e
- gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei

dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle

modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei

dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva

rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i

requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in

particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole

amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,

i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste

per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti

istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione

attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

- 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11,
- I soggetti di cui all'articolo 2-bis,

nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di

cui al comma 1. ((4))

\_\_\_\_\_

#### AGGIORNAMENTO (4)

- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
- L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15)
- "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e

prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita'

nazionale anticorruzione."

Art. 49

#### Norme transitorie e finali (PRECEDENTE)

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24

decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del

presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi

degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna

amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo

aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e

comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del

presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri

ordinamenti.

Art.'42' (Disposizioni transitorie) del D.lgs (definitivo)

che modifica il vigente D.lgs. 33/2013 (SUCCESSIVO)

'1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle

modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano

l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013,

come modificato dall'articolo 6 del presente decreto,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.'

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013,

introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno

## dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di

cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dall'entrata

in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati

alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all' $\underline{\text{ALLEGATO B}}$  del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario

trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima

data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1,

lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124 i soggetti di cui all'articolo 9-bis possono

adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le

modalità di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

' 3 . Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del

2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di

mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190'

Art. 50

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti

dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.

Art. 51 (art. 44 del D.lgs. di modifica versione definitiva)

#### Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti 'di cui al presente decreto' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti

modifiche:

- a) all'articolo 1, primo comma:
- 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le

seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono

sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non

separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono

sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei

figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli

stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le

parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'

sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle

pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche

amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo

recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma

35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono

inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione
degli

obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti

amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela

del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli

obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono

inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione
degli

obblighi di trasparenza amministrativa».

4-bis) All'articolo 1, comma 1, del <u>decreto legislativo 29</u> dicembre 2011, n. 229,

le parole da "e i soggetti" fino a "attività istituzionale" sono sostituite dalle sequenti:

"nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi

rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogate le sequenti disposizioni:

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

successive modificazioni;

- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
- n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

```
successive modificazioni;
 g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge
18
giugno 2009, n. 69;
 i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 1) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
 o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n.
91;
 p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
```

- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012,  $\ensuremath{\text{n}}.$ 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013

#### NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Le modifiche prescritte dalla novella non sono state riportate nell'allegato

(vedi ad esempio i dati relativi ai conferimento degli incarichi dirigenziali)

Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno

delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo

e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

```
|-----|
== |
| Denominazione | Denominazione | Contenuti
  sotto-sezione | sotto-sezione |
(riferimento |
   1 livello | 2 livello | al
decreto) |
|Programma per la Trasparenza|Art. 10, c.
8, |
           |e l'Integrita'
                       |lett.a
| Disposizioni generali |-----
--|
           |Atti generali
                       |Art. 12,
```

		I	c. 1,2
   		Oneri informativi per	Art. 34,
		cittadini e imprese	c. 1,2
   1,		Organi di indirizzo	Art. 13, c.
+,     		politico-amministrativo	lett. a
		I	
   		I	Art. 14
		Sanzioni per mancata	Art. 47
		comunicazione dei dati	I
 	Organizzazione		
		Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c.
1     		regionali/provinciali	I
   1,		Articolazione degli uffici	Art. 13, c.
		I	lett.b, c
   1,		Telefono e posta elettronica	Art. 13, c.
		I	lett. d

   Consulenti		Art. 15,
e collaboratori		c. 1,2
 	  Incarichi amministrativi	ı
1 1	di vertice	c. 1,2
 	I	
I I		Art. 41,
		c. 2, 3
    	Dirigenti	Art. 10, c
8,	I	lett. d
I I	I	Art. 15,
		c. 1,2,5
I I	' 	Art. 41,
I I	I	c. 2, 3
 8,	Posizioni organizzative	
1		lett. d

1	I	
 	Dotazione organica	Art. 16,
	I	c. 1,2
Personale		
	Personale non a tempo	Art. 17,
	indeterminato	c. 1,2
3	Tassi di assenza	Art. 16, c.
1	Incarichi conferiti e	Art. 18, c.
1	autorizzati ai dipendenti	
 		'
1	Contrattazione collettiva	
 		I
2	Contrattazione integrativa	
 		Art. 10, c.
8,		lett.c
   Bandi di concorso	1	Art. 19

		Piano della Performance	Art. 10, c.
8 <b>,</b>		1	lett. b
 			-
		Relazione sulla Performance	Art. 10, c.
8 <b>,</b>		1	lett. b
İ			
 	Performance		-
		Ammontare complessivo	Art. 20, c.
1		dei premi	1
 			-
		Dati relativi ai premi	Art. 20, c.
2			-
			I
 3		Benessere organizzativo	Art. 20, c.
- 1			
 		Enti pubblici vigilati	Inrt 22 c
1,		TENET PUBLICE VIGITACE	AIC. 22, C.
		I	lett. a
		1	
		ı	Art. 22,
		ı	AIC. 22,
		I	c. 2, 3
			-
		I Cool of all mantaging to	17 mt 22 -
1,		Societa' partecipate	Art. 22, c.
		I	lett. b
I			

 			Art. 22,
			c. 2, 3
I	Enti controllati		-
   1,		Enti di diritto privato	Art. 22, c.
		controllati	lett. c
İ			
   		I	Art. 22,
'   			c. 2, 3
İ			-
   1,		Rappresentazione grafica	Art. 22, c.
			lett. d
		-	-
   1		Dati aggregati attivita'	Art. 24, c.
Ī		amministrativa	1
   			-
 		Tipologie di procedimento	Art. 35,
	Attivita' e	I	c. 1,2
   	procedimenti		-
2 1		Monitoraggio tempi	Art. 24, c.
		procedimentali	I
                		Monitoraggio tempi	-

```
|-----
|Dichiarazioni sostitutive |Art. 35, c.
            |e acquisizione d'ufficio |
            |dei dati
 -----|----|
            |Provvedimenti organi |Art. 23
            |indirizzo-politico
 Provvedimenti |-----
            |Provvedimenti dirigenti |Art. 23
|-----|
|Controlli sulle imprese|
                           |Art. 25
|-----|
| Bandi di gara |
                            |Art. 37,
  e contratti |
                            |c.1,2|
|-----|
            |Criteri e modalita' |Art. 26, c.
|Sovvenzioni,contributi,|
| sussidi, vantaggi |
   economici |------
-- |
            |Atti di concessione | Art. 26, c.
-- |
```

```
|Art. 27
|-----|
            |Bilancio preventivo | Art. 29, c.
            le consuntivo
    Bilanci |-----
            |Piano degli indicatori | Art. 29, c.
            |e risultati attesi
            |di bilancio
 -----|
           |Patrimonio immobiliare | Art. 30
  Beni immobili |
| e gestione patrimonio |------
            |Canoni di locazione |Art. 30
            o affitto
 -----|
| Controlli e rilievi |
                           |Art. 31, c.
| sull'amministrazione |
|-----|
            |Carta dei servizi
                          |Art. 32, c.
            |e standard di qualita' |
            |-----
```

```
|Costi contabilizzati |Art. 32, c.
2, |
                              |lett. a
                               |-----
                               |Art. 10, c.
  Servizi erogati |
5 |
              |-----
-- |
              |Tempi medi di erogazione |Art. 32, c.
2, |
              |dei servizi
                              |lett. b
              |-----|-----
--|
              |Liste di attesa
                              |Art. 41, c.
 -----|----|
              |Indicatore di tempestivita' |Art. 33
    Pagamenti | dei pagamenti
| dell'amministrazione |-----
              | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36
|-----|
 Opere pubbliche |
                               |Art. 38
|-----|
| Pianificazione e |
                               |Art. 39
|governo del territorio |
|-----|
|Informazioni ambientali|
                               |Art. 40
```

```
|-----|
--|
| Strutture sanitarie |
                     |Art. 41, c.
| private accreditate |
                     |Interventi straordinari|
                     |Art. 42
 e di emergenza |
|-----|
--|
 Altri contenuti |
                     |-----|
== |
```

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni

siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di

"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da

considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella

sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni

sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti,

riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione

stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di

trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di

trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni

indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione
"Altri

contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione

"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono

gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire,

all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un

collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare

duplicazione di informazioni all'interno del sito

dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai

contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione
trasparente"

senza dover effettuare operazioni aggiuntive.